

Codice A1813C

D.D. 9 maggio 2022, n. 1248

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 42/2022 relativa a "Lavori di realizzazione di scogliera lungo il Torrente Bendola - Ambito urbano via Lido Malone/via Malonetto" in Comune di Brandizzo. Richiedente: Comune di Brandizzo.



ATTO DD 1248/A1813C/2022

DEL 09/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 42/2022 relativa a “Lavori di realizzazione di scogliera lungo il Torrente Bendola - Ambito urbano via Lido Malone/via Malonetto” in Comune di Brandizzo.
Richiedente: Comune di Brandizzo.

In data 11/11/2021 con nota prot. n. 12184 (pervenuta in data 18/11/2021 prot. n. 54533/A1813B) il Comune di Brandizzo ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per “Lavori di realizzazione di scogliera lungo il Torrente Bendola – Ambito urbano Via Lido Malone/Via Malonetto” in comune di Brandizzo.

L’intervento prevede di aumentare e regolarizzare la sezione del Torrente Bendola lungo Via Lido Malone, a valle del ponte su Via Malonetto, con la rimozione del materiale depositato lungo le sponde e la realizzazione di una scogliera in sponda destra, con il fine di protezione spondale antiersiva e di creazione di un percorso pedonale protetto in sommità, lungo la via Lido Malone.

In particolare le opere previste sono le seguenti:

- realizzazione di scogliera in destra orografica, per una lunghezza di circa 220 ml, in massi di pietra naturale, intasati in cls, di volume di altezza variabile tra 2,40 m e 3,60 m in corrispondenza della spalla del ponte;
- realizzazione di un marciapiede che corre lungo la via Lido Malone, in testata della scogliera, composto da un sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata, cordolature laterali in calcestruzzo prefabbricato della sezione di cm 12x30 e pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso dello spessore di cm 6, sormontato lato fiume da un parapetto in legno scortecciato di tipo rustico della lunghezza di circa 218 ml con tamponamento di sicurezza in rete d’acciaio elettrosaldata e plastificata;
- realizzazione di n. 11 scarichi provenienti dalla rete di raccolta delle acque meteoriche di Via Lido Malone;

- riprofilatura sezioni d'alveo con posa del materiale rimosso ad imbottimento di sponda, o in caso di eccedenza trasporto in aree di proprietà comunale.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Fabrizio Dho, con studio in Via Roma 42, Collegno (To) costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione tecnico-descrittiva, Documentazione fotografica, Relazione geologico-tecnica e idrogeologica, Tav 1 – Planimetria stato di fatto, Tav. 2 – Sezioni stato di fatto, Tav. 3 – Planimetria di progetto, Tav. 4 - Sezioni di progetto e profilo longitudinale.

Il Comune di Brandizzo, con propria Deliberazione di Giunta n. 141 del 13/09/2021, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 25/01/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Durante la disamina del progetto con nota prot. 2035/A1800A in data 19/01/2022 il settore scrivente ha richiesto di modificare gli elaborati progettuali in modo da ridurre il numero degli scarichi delle acque meteoriche nel Bendola e da tenere il profilo esterno della scogliera in linea con il profilo esistente della sponda, senza creare ostacoli al deflusso delle acque. Con propria nota prot. 5366 dell'8/02/202 il Comune ha trasmesso le suddette integrazioni costituite dai seguenti elaborati: Relazione Tecnico-descrittiva, Tav. 3 – Planimetria di progetto, Tav. 4 – Sezioni di progetto e profilo longitudinale.

Dall'esame degli elaborati si evince che le caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche e i relativi pozzetti sono state ridotte da 11 a 7, e convogliate ad un'unica tubazione di scarico nel Torrente Bendola. Inoltre nella relazione integrativa si evidenzia che la realizzazione della scogliera non crea significativi restringimenti di sezione della riva destra.

Pertanto, a seguito dell'esame degli atti progettuali e delle successive integrazioni, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la L.R.15 del 9/07/2020 ed in particolare l'art. 37 comma 3 e la DGR 5/03/2021 n. 4-2929 "Legge regionale 15/2020, articolo 37. Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica. Criteri e le modalita' per la cessione dei materiali litoidi estratti. Integrazione dell'allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015";
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 22/04/2022 prot. n. 54304 (pervenuto in data 27/04/2022 prot. n. 17676/A1813C), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Brandizzo ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il piano di appoggio della scogliera in destra orografica dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a valle nell'esistente sponda, e idoneamente raccordata alla spalla destra del ponte esistente;
4. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
5. la sommità della scogliera in progetto non dovrà avere quota superiore a quella dell'esistente piano campagna;
6. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, o a tergo delle nuove scogliere, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato in modo da garantire la stabilità del nuovo profilo di sponda. Il materiale in esubero ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. 15/2020 sarà lasciato a titolo gratuito nella disponibilità comunale e dovrà essere reimpiegato per finalità pubbliche. A tal fine si chiede venga trasmessa a livello di progettazione esecutiva l'esatta quantificazione dei volumi del materiale in esubero, nonché planimetria e sezioni relative alle aree comunali oggetto di riempimento;
8. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. la tubazione di scarico delle acque meteoriche scarico dovrà essere posizionata in linea con il profilo della scogliera in progetto;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 54304 del 22/04/2022, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale, in risposta alla richiesta di parere del Settore scrivente prot. n. 16666/A1800A del 19/04/2022.

Il soggetto autorizzato, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, dovrà trasmettere la richiesta di concessione di servitù demaniali ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 per lo scarico di acque meteoriche nel Torrente Bendola.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Torino, 21/4/2022

Al Settore Tecnico Regionale
Area Metropolitana di Torino
della Regione Piemonte
C.so Bolzano 44
10121 TORINO
tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: **“Lavori di realizzazione di scogliera lungo il Torrente Bendola - Ambito urbano via Lido Malone via Malonetto” in comune di Brandizzo.**
Parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.

A seguito della ricezione della Vostra nota del 19/4, pari oggetto, ed esaminata la documentazione prodotta, si esprime il parere di cui alla DGR 29/03/2010 n. 72-13725.

Atteso che i lavori previsti consistono nella realizzazione di una scogliera antiersiva di lunghezza pari a 216 m, considerato che nel progetto non sono contenute le indicazioni necessarie per tutelare il patrimonio ittico e l'ecosistema acquatico ma che il Bendola, fortemente artificializzato, non presenta particolari emergenze da tutelare, si ritiene di esprimere un parere positivo sui lavori, raccomandando, in fase di cantiere, di adottare le seguenti misure mitigative di carattere generale:

- ai fini di limitare l'intorbidamento delle acque si suggerisce di effettuare i lavori in periodo di magra del corso d'acqua movimentando i mezzi d'alveo da valle verso monte e riducendo la tempistica dei lavori allo stretto necessario;
- atteso che il Bendola, ove fosse presente fauna ittica, è da considerarsi un corpo idrico ciprinicolo non saranno da effettuare lavori in alveo nel periodo di riproduzione di tale taxon, da aprile a giugno;
- al fine di non compromettere la funzionalità fluviale con una difesa di notevole sviluppo che impedirebbe ogni apporto di sostanza organica al Rio, si prescrive che i massi costituenti la difesa non siano cementati se non nella parte di fondazione e che gli

1/2

interstizi tra di essi siano colmati con terra agraria e talee di salice;

- al termine dei lavori si richiede di disporre materiale lapideo di idonea e varia pezzatura sul fondo dell'alveo così da determinare un'alternanza di microambienti che possano costituire dei rifugi per la fauna ittica;

- nel caso in cui sia necessario mettere in secca il Bendola sarà necessario chiedere preventiva autorizzazione alla scrivente Funzione specializzata con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi al fine di valutare la necessità di provvedere ad un recupero della fauna ittica eventualmente presente;

- al fine di evitare incidentali sversamenti di oli o carburanti si prescrive che tutte le operazioni di rabbocco, rifornimento e manutenzione dei mezzi meccanici siano eseguite in sito idoneo e lontano dall'alveo.

Distinti saluti.

La Dirigente della Funzione specializzata

Tutela Flora e Fauna

Elena Di Bella